

QUESITO

Dei lavoratori in distacco svolgono attività in solitario solo per il distaccatario.

Chi tra distaccatario e distaccante deve inserire nel proprio DVR l'attività in solitario e fornire i dispositivi "uomo a terra"?

RISPOSTA

[Avv. Francesca Masso](#)

Ai sensi dell'art. 3, comma 6 D. Lgs. 81/08: *"6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, **tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario**, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi **tipici generalmente connessi** allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato"*.

Ferma restando quindi la formazione e informazione generale sui rischi "tipici", tutti gli obblighi in materia di sicurezza sono in capo al distaccatario (compresa la messa a disposizione dei DPI, ma anche, per esempio, formazione, informazione e addestramento specifici riferiti a rischi specifici e modalità specifiche di svolgimento dell'attività/mansione – quella fatta dal distaccante si riferisce a rischi "tipici generalmente connessi"-).

L'attività svolta, peraltro, rientrando nel ciclo produttivo del distaccatario e non del distaccante, deve essere valutata nel DVR del distaccatario.